

351/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **78683** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 25.01.2021 proposto dal Sig.

XX (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente
in OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De
Salvatore, elettivamente domiciliato presso lo Studio Elia, in Roma a
Largo Toniolo n. 6. (francescoelia@ordineavvocatiroma.org).

contro

INPS - in persona del Presidente legale rappresentante p.t.,
domiciliato per la carica presso la sede in Roma, via Ciro il Grande n.
21;

INPS - Direzione Provinciale Viterbo - in persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Viterbo, alla via Matteotti n. 29;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO all'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS; nessuno è presente per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, in qualità di ex militare, calcolato con il sistema c.d. "misto", ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

Con nota depositata in data 12.10.2023, si è costituito l'INPS che ha documentato che l'Istituto previdenziale, in applicazione delle circolari n. 107/2021 e n. 199/2021, ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con riconoscimento dei relativi arretrati, applicando l'aliquota determinata dalla Sezioni riunite di questa Corte; l'Istituto previdenziale, pertanto, ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza odierna, l'Avv. Flavia Incletolli si è riportato agli atti, precisando che la liquidazione delle somme dovute è intervenuta in data antecedente al deposito del ricorso e concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa attorea risulti soddisfatta; ne consegue, pertanto, l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice processualcivilistico e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa - assimilabile sostanzialmente all'estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa - che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - attesa, del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

resto, la necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe però alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

La sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

In considerazione anche delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, si compensano le spese tra le parti costituite.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2024
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
